



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
24	06/05/2022	50	18	3

Oggetto:

L.R. n. 54/1985 e ss.mm. e ii. - Art. 24 co.3 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. - Comune Avella (AV) - Cava di sabbia e calcare loc. Pianzano - Approvazione del Progetto unificato per la ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata - Codice Cava 64007_1 .
Ditta: Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. .

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : E119CACD437BDB07B1516854A3BA04EF14ED3A11

Frontespizio Allegato : 7428A0AC5ABC71B156C137ABE882E6D1E79DDDAC

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n.1196 del 15/05/2001, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. veniva autorizzata la prosecuzione della coltivazione con relativo recupero ambientale della cava di sabbia e calcare sita in Avella alla località Pianzano, distinta in catasto al foglio 21 part.IIe nn. 85, 86, 87, 88, 129, 147, per una superficie complessiva di mq 21.000;
- l'autorizzazione rilasciata aveva validità fino al giugno 2006;
- con istanza presentata in data 06/02/2009 ed acquisita in pari data al protocollo regionale n.105255 e successive integrazioni, il sig. ***OMISSIS***, amministratore unico della "Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s." con sede in via Rossini n. 27 nel comune di Baiano, richiedeva l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale, della cava di sabbia e calcare in oggetto;
- con D.D. n.31 del 02/03/2011, ai sensi dell'art. 24 co 3 delle NN.d.A. del P.R.A.E., veniva rilasciata l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva con contestuale riqualificazione ambientale, della cava di sabbia e calcare distinta in catasto al foglio 21 part.IIe nn. 85, 86, 87, 88, 129, 147 e 89, 90, 130, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 109, 110 per una superficie totale di mq 60.000 circa, ricadente nel comune di Avella (area abusiva, la cui coltivazione è stata consentita in virtù dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 136/2001), per la durata di 3 anni a decorrere dal 15/03/2011;
- in data 12/06/2012 e 18/06/2012, nel corso dell'ordinaria attività di vigilanza, veniva accertata difformità al progetto autorizzato con D.D. n.31/2011 con interventi, non autorizzati, sulle part.IIe nn. 148, 241 e 191 del fg. 21;
- con D.D. n.88 del 10/08/2012 veniva ordinata la sospensione, ai sensi dell'art.26 della L.R. n.54/85 e ss.mm.ii., sia dell'attività autorizzata con D.D. n.31/2011 che di quella non autorizzata sulle part.IIe nn.148, 241 e 191 del fg. 21 ed inoltre veniva ordinata la recinzione dell'area e la protezione dei cigli di scavo nonché il recupero ambientale sulla base di uno specifico progetto da presentare a questo Ufficio;
- con D.D. n.89 del 30/08/2012 questo Ufficio, ai sensi dell'art. 28 co.2 della L.R. n.54/85, aveva comminato la sanzione amministrativa a carico dell'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei F.lli Crisci s.a.s.”;
- con nota del 03/10/2012 acquisita in pari data al protocollo regionale n.658745 e con successiva nota integrativa del 07/09/2012 acquisita in pari data al protocollo regionale al n.772438, l'Impresa Crisci trasmetteva il progetto di riqualificazione ambientale relativo alle part.IIe nn. 148, 241 e 191 – fg. n. 21 del comune di Avella;
- con D.D. n.126 del 29/11/2012, ai sensi degli artt. 9 e 28 della L. R. n. 54/85 e ss.mm.ii, in attuazione degli obblighi imposti con il D.D. n.88/2012, veniva autorizzata l'esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale dell'area abusivamente coltivata, individuata in catasto al foglio 21 part.IIe nn.148, 241 e 191, contigua all'area di cava già autorizzata con D.D. n. 31/2011, entro il termine di 6 mesi dalla notifica del decreto;
- con nota del 17/04/2013, protocollo regionale n.275968, questo Ufficio aveva autorizzato la ditta Crisci a dare avvio all'esecuzione del progetto di ricomposizione ambientale approvato con D.D. n.126/2012, a far data dal 22/04/2013;
- con nota del 22/07/2013 il D.L. dott. geol. Orazio Colucci aveva rappresentato la necessità di una rivalutazione del progetto di ricomposizione ambientale già autorizzato, in quanto si erano create, durante i lavori, situazioni di pericolo per le maestranze;
- con fax del 02/08/2013, acquisito in pari data al protocollo regionale con il n. 563943, era stato trasmesso l'ordine di servizio, da parte del Responsabile della Sicurezza ing. Pasquale Biagio Sirignano, con il quale si ordinava di sospendere *ad horas* le lavorazioni in corso;
- con fax del 02/08/2013 acquisito in pari data al protocollo regionale con il n.564003, il D.L. dott. geol. Orazio Colucci, in presenza dell'ing. Pasquale Biagio Sirignano, ordinava all'Impresa Crisci di sospendere i lavori al fine di mettere in sicurezza l'area di intervento;
- con nota del 06/11/2013 acquisita in pari data al protocollo regionale con il n.758593, l'Impresa Crisci trasmetteva il "Progetto unificato per la ricomposizione ambientale dell'area di cava non

- autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata”;
- con D.D. n.179 del 16/06/2016, relativo al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, emesso dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali, l'intervento *de quo* veniva escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - in data 01/06/2018, durante un sopralluogo di vigilanza, i cui esiti sono riportati nella relazione in atti prot. n.RI.0003956 del 22/06/2018, veniva accertato che l'Impresa aveva estratto materiale inerte dalla cava;
 - con D.D. n. 76 del 13/07/2018 questo Ufficio, ai sensi dell'art. 26 co.3 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., aveva ordinato la sospensione dei lavori condotti in assenza di autorizzazione (non erano state rispettate le prescrizioni previste) ed era stata comminata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 28 co. 2 della L.R. n. 54/85;
 - con nota del 26/07/2018 acquisita al protocollo regionale n. 0490087 del 27/07/2018, veniva trasmessa da parte della ditta Crisci, a mezzo pec, la ricevuta di pagamento di euro 896,91 relativa alla sanzione amministrativa ai sensi del co 2 dell'art. 28 della L.R. n. 54/85 e ss.mm. ii.
 - con D.D. n.91 del 19/09/2018 veniva disposta, ai sensi dell'art.27 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., l'apposizione dei sigilli all'intera area, oggetto di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività con D.D. n. 31/2011 e all'area oggetto di recupero ambientale di cui al D.D. n.126/2012;
 - con D.D. n.97 del 08/10/2018 veniva comminata all'Impresa la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 co. 2 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.;
 - con nota del 20/12/2018, acquisita al protocollo regionale n.0003909 del 03/01/2019, veniva trasmessa da parte della ditta Crisci, a mezzo pec, la ricevuta di pagamento di euro 896,51 relativa alla sanzione amministrativa ai sensi del co 2 dell'art. 28 della L.R. n. 54/85 e ss.mm. ii.
 - in data 27/06/2019, durante un sopralluogo di vigilanza, i cui esiti sono riportati nella relazione prot. n. RI.0003411 del 02/07/2019, veniva accertato che *“dal riscontro delle foto scattate in data 30/04/2019, giorno in cui sono stati rimossi e riapposti i sigilli al fine di consentire al Consulente della Procura di Avellino di effettuare i rilievi topografici della cava Crisci, è emerso che nell'area oggetto di sequestro amministrativo erano evidenti a terra segni di cingoli di escavatore, gomme di pala gommata e pneumatici di autocarri”*;
 - con D.D. n.53 del 02/08/2019 questo Ufficio, ai sensi degli artt. 26 co. 3 e 28 co. 1 della L.R. n.54/85 e ss.mm.ii., aveva ordinato la sospensione dei lavori ed era stata comminata la sanzione amministrativa prevista;
 - con nota del 24/09/2019, acquisita al protocollo regionale n.0596833 del 07/10/2019, veniva trasmessa da parte della ditta, istanza per l'approvazione del progetto di “Attività di ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata” composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Relazione tecnico-progettuale
- Studio geologico
- Relazione geologica-geomorfologica e sismica
- Relazione agronomica
- Studio preliminare ambientale
- Inquadramento territoriale
- Carta dei vincoli
- Inquadramento catastale
- Rilievo stato dei luoghi
- Progetto
- TAV.6A Profili
- TAV.6B Profili
- TAV.6C Profili
- TAV.6D Profili
- Ricomposizione ambientale
- Simulazione 3D

- con nota del 04/10/2019, acquisita al prot. regionale n. 0652191 del 29/10/2019, veniva trasmessa da parte della ditta Crisci, a mezzo pec, la ricevuta di pagamento di euro 3.479,37 relativa alla sanzione amministrativa ai sensi del co 1 dell'art. 28 della L.R. n. 54/85 e ss.mm. ii.
- con nota prot. regionale n. 0682020 del 12/11/2019, questo Ufficio trasmetteva allo Staff Valutazioni Ambientali U.O.D. 50.17.92, il progetto per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, prevista dal D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n.111 del 01/07/2020 dell'U.O.D. 50 17 92 – Staff tecnico amministrativo, l'intervento veniva escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

DATO ATTO CHE:

- con nota del 29/09/2020, acquisita al protocollo regionale con il n.0459889 del 05/10/2020, veniva trasmessa istanza per “Attività di ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata” sita in località Pianzano del comune di Avella - Codice Cava 64007_1, individuata in catasto al fg. 21 part.ile n. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 129, 146, 147, 148, 149, 179, 180, 181, 182, 184, 191, 226, 227, 241, 397, 398 per una superficie complessiva di mq 117.423, in cui ricade l'area interessata dall'intervento di profilatura dei gradoni pari a Ha 2,74 (mq 27.407);
- il progetto, che sarà suddiviso in tre lotti, prevede l'estrazione di mc 376.390,84 di cui mc 61.778,83 verranno riutilizzati nella fase di ricomposizione ambientale;
- il progetto ha durata pari a 5 anni;
- con nota prot. regionale n.0009915 del 11/01/2021 questo Ufficio aveva richiesto alla ditta Crisci integrazioni in merito all'istanza presentata;
- con nota del 30/03/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. 0204671 del 15/04/2021 la ditta riscontrava la succitata nota;
- con successiva nota del 03/06/2021, acquisita al protocollo regionale con il n.0317998 del 14/06/2021, la ditta trasmetteva le copie in formato digitale degli elaborati già presentati in forma cartacea per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., giusta D.D. n.111/2020;
- con nota del 25/08/2021 acquisita al protocollo regionale con il n.0433258 del 01/09/2021, la ditta trasmetteva ulteriori integrazioni;
- il progetto definitivo, pertanto, è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-progettuale
 - Relazione tecnica-interventi inerenti la destinazione finale del sito
 - Relazione geologica – geotecnica
 - Relazione agronomica
 - Cronoprogramma
 - Computo metrico e analisi finanziaria
 - Modalità di rilievo
 - Rilievo stato dei luoghi
 - Carta dei vincoli
 - Inquadramento territoriale con relativa tavola
 - Inquadramento catastale
 - Estratto catastale e limiti di cui all'art.8 lettera c della L.R.n.54/2018
 - Planimetria comparativa decreti
 - Progetto
 - Rispetto delle distanze previste dall'art. 104 del D.P.R. N.128/1959
 - TAV.6A Profili
 - TAV.6B Profili
 - TAV.6C Profili
 - TAV.6D Profili
 - Ricomposizione ambientale

- Simulazione 3D
- Progetto su supporto digitale corrispondente al cartaceo e firmato da tutti i tecnici, ai sensi dell'art. 77 co. 5 delle NN. di A. del P.R.A.E.;
- con nota del 11/01/2022, acquisita al protocollo regionale n.0017915 del 13/01/2022, la ditta, in riferimento all'istanza di approvazione del progetto *de quo*, trasmetteva la seguente documentazione:
 - titolo di disponibilità dei terreni identificati al foglio 21 part.IIe 149, 226, 227;
 - titolo di disponibilità dei terreni identificati al foglio 21 part.IIe 85, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 112, 129, 146, 147, 179, 180, 181, 182, 184, 397, 398;
 - titolo di disponibilità dei terreni identificati al foglio 21 p.IIa 111;
 - tabella riepilogativa sulla disponibilità dei terreni;
 - ricevuta del versamento in acconto degli oneri estrattivi in favore del Genio civile.
- con nota del 02/03/2022, acquisita al protocollo regionale n.0125452 del 08/03/2022, la ditta *de quo* forniva chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
 - calcolo dei contributi relativi alla presunta escavazione abusiva e relativa proposta di rateizzazione del dovuto, così determinato: volume estratto pari a mc 14.000, importo dei contributi dovuti pari ad € 11.816,00 dei quali € 2.000,00 già versati a titolo di acconto la cui ricevuta di pagamento è stata trasmessa con nota datata 11/01/2022, acquisita al prot. regionale n.17915 del 13/01/2022 ed € 9.816,00 che la ditta propone di versare in quattro rate di € 2.454,00 con scadenza 31/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022, 31/12/2022;
 - aggiornamento del prospetto relativo alle superfici interessate dal progetto;
 - chiarimenti in merito alla porzione di cava ricadente in zona a rischio frana R4, precisando che *“sono stati messi in atto degli interventi di messa in sicurezza tramite il disgaggio di massi pericolanti ed il dimezzamento delle altezze dei fronti di cava (gradoni)”* inerenti l'evento franoso occorso sull'area di cava nell'anno 2010.
- con nota protocollo regionale n.146337 del 17/03/2022 questo Ufficio formulava regolare richiesta di polizza fideiussoria;
- con nota pec del 20/04/2022, acquisita al protocollo regionale n.0212189 del 21/04/2022, la ditta Crisci trasmetteva copia del bonifico bancario per un importo pari ad € 2.454,00, inerente il pagamento della prima rata di cui sopra.

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- con nota prot. n.0324591 del 17/06/2021 veniva indetta la Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L.241/90 avente per oggetto: “L.R. n. 54/1985 e ss. mm. e ii. - Art. 24 co.3 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. - Comune Avella (AV) – Cava di sabbia e calcare loc. Pianzano - Approvazione del Progetto unificato per la ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata – Codice Cava 64007_1. Ditta: Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. – amm.re unico sig. ***OMISSIS***.”; alla suddetta Conferenza di Servizi venivano invitate le seguenti Autorità: Comune di Avella, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, ASL di Avellino, Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino, ARPAC-Dipartimento provinciale di Avellino e, per conoscenza, Staff 50 18 91 – Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione tecnico-amministrativo dei LL.PP. Osservatorio regionale Appalti, D.G. 50 17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali Staff Valutazioni ambientali 50 17 92, Ditta Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s. amm.re unico Sig. ***OMISSIS*** ;
- in data 10/08/2021, in atti prot. n.RI_2021.0003191, è stata redatta la relazione di chiusura della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n.40309/2021 del 01/07/2021 acquisita al protocollo regionale con il n.0373374 del 15/07/2021, l'ARPAC aveva dichiarato che la cava in questione non rientra tra le fattispecie per le quali l'Ente è chiamato ad esprimersi, ai sensi della L.R. n. 22/2017;
- con nota prot. n.2744 del 28/07/2021, acquisita al protocollo regionale n.0409144 del 05/08/2021, la Comunità Montana “Partenio - Vallo di Lauro” trasmetteva il nulla-osta concernente l'intervento in esame;

- con nota prot. n.4398 del 04/08/2021, acquisita al protocollo regionale n.0415079 del 10/08/2021, il Comune di Avella dava l'assenso all'approvazione del progetto;
- i seguenti Enti: Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, ASL di Avellino, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino, regolarmente invitate alla Conferenza di Servizi, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;
- con nota del 11/11/2021 acquisita al protocollo regionale n.0568172 del 16/11/2021, la ditta Crisci comunicava che, in seguito ad un rilievo topografico effettuato mediante acquisizione di aerofoto (sorvolo con drone), era stato accertato che i lavori di escavazione avevano interessato, tra le altre, anche la particella n.113 del foglio 21 del comune di Avella, che era intestata formalmente al sig. Napolitano Francesco nato ad ***OMISSIS*** ***OMISS cod.fisc.: ***OMISSIS*** ***OM;
- con nota protocollo n. 596093 del 30/11/2021, riferita al progetto *de quo*, questa U.O.D. comunicava al sig. Napolitano Francesco l'avvio del procedimento (artt.7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) e veniva comunicato che l'Ufficio avrebbe emesso, a carico dello stesso Napolitano, apposito decreto per il parziale recupero dell'area oggetto di escavazione;
- con nota protocollo n. 0599789 del 01/12/2021 questo Ufficio trasmetteva al Comune di Sperone la nota prot. n. 596093 del 30/11/2021 e il D.D. n.53 del 02/08/2019 per la relativa notifica al sig. Napolitano Francesco;
- con nota pec del 10/12/2021, acquisita al protocollo regionale con il n.645732 del 24/12/2021, il legale rappresentante della ditta Crisci affermava la disponibilità per la "realizzazione dei lavori ascripti" anche con riferimento al recupero della citata particella n.113 del foglio 21 del comune di Avella;
- con nota raccomandata del 14/12/2021, acquisita al protocollo regionale con il n.637427 del 21/12/2021, il sig. Napolitano comunicava che *"A far data dal 29/03/2017 pende dinanzi al tribunale di Avellino, sezione civile, giudizio civile di cui al R.G.N. 1430/2017 - prossima udienza 04.02.2022 (precisazione delle conclusioni), introdotto dall'impresa estrattiva Crisci, contro la mia persona, avente ad oggetto proprio la particella citata nell'avviso; più nello specifico, controparte assume di essere promittente acquirente della predetta particella, in virtù di un contratto preliminare di compravendita, che lo scrivente ha contestato. Ciò posto, la particella in questione, già prima del 2017, è nel materiale possesso della predetta Impresa, che nelle more della definizione del predetto giudizio, la sta utilizzando a proprio piacimento, impedendo al predetto di accedere fisicamente presso la stessa. Ciò posto, ritengo di non essere destinatario diretto del predetto atto, anche e soprattutto perché qualsiasi attività che è stata compiuta presso la particella in questione, non è derivata né da azione né da omissione dello scrivente."*;
- con nota prot. n.64411 del 07/02/2022 veniva comunicato al sig. Napolitano Francesco e, per conoscenza, al Comune di Avella e alla ditta Crisci che, nelle more del giudizio pendente dinnanzi al tribunale di Avellino di cui al R.G.N.1430/2017, la surrichiamata nota del 14/12/2021 era da intendersi comunque quale nulla osta alla ricomposizione ambientale anche della particella n. 113 del foglio 21;
- con nota pec del 16/02/2022, acquisita al protocollo regionale con il n.0100251 del 23/02/2022, il Comune di Sperone comunicava a questo Ufficio l'avvenuta notifica al sig. Napolitano Francesco della nota prot. n.0064411 del 07/02/2022, per il tramite del messo notificatore sig. Fusco Salvatore;
- nella stessa nota veniva altresì precisato che, trascorsi sette giorni, a far data dalla notifica della medesima, in mancanza di diverso avviso, l'Ufficio avrebbe proseguito l'iter procedimentale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- ad oggi il citato sig. Napolitano Francesco non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in esito alla nota di questo Ufficio n.0064411 del 07/02/2022.

VISTO:

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;

- le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 7/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006) e ss.mm.ii;
- la DGR n. 503 del 04/10/2011;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- le Delibere di G.R. nn. 478/2012, 528/2012 e 76/2013;
- le Delibere di G.R. nn. 427 e 488/2013;
- il Regolamento regionale n.7/2010;
- il Regolamento regionale n.12/2011 e ss.mm.ii.;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dalla U.O.D. 50 18 03 – Genio Civile di Avellino - delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

- con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza datata 25/09/2019 acquisita al protocollo regionale n.0596833 del 07/10/2019 e successive integrazioni trasmesse con le note del 15/04/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 0204671 e del 01/09/2021 acquisita in pari data al protocollo regionale con il n.0433258;
- l'Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s." con sede in via Rossini n. 27 nel comune di Baiano, n.10, P.I. 02231570645, è autorizzata, ai sensi della L.R. 54/85 e ss. mm. ii., all'esecuzione del "Progetto unificato per la ricomposizione ambientale dell'area di cava non autorizzata e di proseguimento dell'attività di coltivazione della cava già autorizzata"; individuata in Catasto al fg. n. 21 part.ile n. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 129, 146, 147, 148, 149, 179, 180, 181, 182, 184, 191, 226, 227, 241, 397, 398 per una superficie complessiva di mq 117.423, in cui ricade l'area interessata dall'intervento di profilatura dei gradoni che è pari a Ha 2,74 (mq 27.407);
- il progetto, suddiviso in tre lotti, prevede l'estrazione di mc 376.390,84, come rappresentato di seguito:

LOTTI	VOLUME SCAVO MC	VOLUME RIPORTO MC
I LOTTO	127.198,50	
II LOTTO	196.098,78	
III LOTTO	53.093,56	61.779,83
TOTALE	376.390,84	61.779,83

- la presente autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata al sig. ***OMISSIS***, nato a***OMISSIS*** ***OMISSIS** ed ivi residente alla via ***OMISSIS***, cod. fisc.: ***OMISSIS*** **, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta "Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s.";
- la ditta Crisci, nell'esercire l'attività di cava, deve osservare il progetto di recupero ambientale, allegato all'istanza sopra richiamata, così come previsto dagli elaborati grafici approvati e visti, di seguito elencati:
 - Relazione tecnico- progettuale
 - Relazione geologica – geotecnica
 - Modalità di rilievo
 - Relazione tecnica
 - Rispetto delle distanze previste dall'art. 104 del DPR n. 128/1959

- Cronoprogramma
- Computo metrico e analisi finanziaria
- Relazione agronomica
- Inquadramento territoriale
- Carta dei vincoli
- Inquadramento catastale
- Progetto
- TAV.6A Profili
- TAV.6B Profili
- TAV.6C Profili
- TAV.6D Profili
- Ricomposizione ambientale
- Rilievo Stato dei luoghi
- Simulazione 3D
- Tavola di inquadramento territoriale
- Estratto catastale e limiti di cui all'art. 8 lettera c della L.R. 54/85
- Planimetria comparativa Decreto
- Progetto su supporto digitale corrispondente al cartaceo e firmato da tutti i tecnici, ai sensi dell'art. 77 co.5 delle NN. di A. del P.R.A.E.;
- una copia del Progetto, approvato e vistato, deve essere sempre disponibile nel sito di cava per ogni attività di ispezione/controllo;
- la presente autorizzazione, non rinnovabile, ha una durata di anni 5, a decorrere dalla data del provvedimento;
- prima di iniziare i lavori, la ditta Crisci dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
 - α) affidare la direzione dei lavori ad un tecnico, responsabile dell'andamento degli stessi e del rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel Progetto nonché delle norme di sicurezza per gli addetti al recupero ambientale della cava (art. 37 delle NN. di A del P.R.A.E.); a tale scopo è necessario trasmettere sia la nomina del tecnico che la relativa accettazione nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità per lo svolgimento della mansione, così come previsto dall'art.4 della Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011;
 - β) garantire il rispetto di quanto previsto agli artt. 39 e 40 delle NN. di A. del P.R.A.E.- Perimetrazione e recinzione dell'area e Rete di punti quotati nonché di quanto previsto agli artt. 41 - Distanze di rispetto, 42 - Fossi di guardia, 44 - Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti, 45 -Tutela delle acque sotterranee e superficiali, 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico e 47 - Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle cave, tutti delle NN. di A. del P.R.A.E.;
- la data di inizio effettivo dei lavori dovrà essere comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo, non inferiore a 15 gg., al fine di permettere le verifiche sul rispetto delle sopra riportate prescrizioni;
- la ditta Crisci è tenuta ad ottemperare ed osservare tutte le prescrizioni riportate nei pareri richiamati in narrativa;
- nell'esecuzione dei lavori è fatto obbligo alla Ditta, al Direttore Responsabile dei Lavori e al Sorvegliante di osservare rigorosamente le disposizioni normative e regolamentari previste dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs n.624/1996, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle imprese estrattive, nonché quanto disposto dall'art. 86 Documento di Sicurezza e Salute - delle NN. di A. del P.R.A.E.;
- con nota pec del 02/03/2022, acquisita al protocollo regionale n.125452 del 08/03/2022, la Ditta Crisci in merito al *"calcolo dei contributi relativi alla presunta escavazione abusiva e relativa proposta di rateizzazione del dovuto"* dovrà ottemperare a quanto dovuto rispettando tassativamente le date di scadenze delle rate così come proposte con la suddetta nota, ossia 30/06/2022, 30/09/2022 e 31/12/2022 per un importo pari ad € 2.454,00 per ogni singola rata;

- con nota pec dell'11/04/2022, acquisita al protocollo regionale n.194812 in pari data, è stata trasmessa la polizza fideiussoria definitiva firmata digitalmente dal notaio Fabrizio De Pasquale; la garanzia è stata prestata dalla ditta Crisci a mezzo di fideiussione assicurativa n.307505913567 del 28/03/2022, rilasciata dalla "Assicuratrice Milanese S.p.A." con sede e direzione generale in corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), iscritta al N.1.00077 dell'albo delle Imprese di Assicurazione - Registro Imprese di Modena C.F e P.IVA 08589510158 – R.E.A. 334152, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 - T.U. bancario;
- l'ammontare del deposito cauzionale onnicomprensivo, ammonta ad € 364.631,59 pari al 50% dell'intera somma risultante dal relativo computo metrico allegato al progetto, in aggiunta all'importo a copertura del pagamento dei contributi dovuti per l'attività estrattiva, ex art. 6 co 3 L.R. n.54/85;
- l'entità della garanzia deve essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita e agli sviluppi dei lavori di estrazione, ex art. 6 co. 5 della L.R. n.54/85;
- la scadenza è aggiornata al 28/03/2030;
- la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di recupero ambientale, che potrà essere variata per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivanti da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione di questo Settore;
- ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ii., ultimati i lavori di recupero ambientale, il titolare della presente autorizzazione deve chiedere a questo Ufficio di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione;
- il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente decreto è sanzionabile ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ii.;
- gli artt. 13 e 14 della L.R. n.54/85 e ss. mm. ii. prevedono i modi di estinzione e revoca dell'autorizzazione;
- il titolare della presente autorizzazione che si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 28, comma 4 della L.R. n.54/85 e ss. mm. ii.
- qualsiasi variazione relativa al Progetto approvato, sia di natura tecnica che amministrativa, dovrà essere formalmente comunicata a questo Ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

che il presente Decreto sia trasmesso:

- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione ed al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- alla D.G. 50 18 00 per i LL.PP. e la Protezione Civile;
- allo STAFF 50 18 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti;
- alla ditta "Impresa estrattiva Andrea Crisci dei f.lli Crisci s.a.s.", tramite pec, ai fini della notifica;
- al Sindaco del Comune di Avella, per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Sig. Napolitano Francesco, cod.fisc.: ***OMISSIS*** ***OM, residente alla Via ***OMISSIS*** ***OMISSIS***.

Il Direttore Generale
Dirigente *ad interim* U.O.D. 50.18.03
dott. Italo Giulivo